

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
C.C. DEL COMUNE DI
IN DATA ____N. _____



REGOLAMENTO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE
“PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA”

L.R. 86/83 art. 34 comma 1, d.G.R. n.8/6148 del 12.12.2007 punto 9.5

Comuni aderenti alla convenzione per la gestione del Parco:

Comune di Brescia (capofila)
Comune di Bovezzo
Comune di Cellatica
Comune di Collebeato
Comune di Rezzato
Comune di Rodengo Saiano

INDICE

- I. PREMESSA
- II. PRESCRIZIONI GENERALI
 - Art. 1 - Sistemazioni idraulico agrarie
 - Art. 2 - Muri di contenimento e sostegno
 - Art. 3 - Recinzioni
 - Art. 4 - Viabilità agro-silvo-pastorale e percorsi
 - Art. 5 – Vegetazione
- III. PRESCRIZIONI D'AMBITO
 - Art. 6 - Corsi d'acqua
 - Art. 7 - Praterie naturali
 - Art. 8 - Boschi
 - Art. 9 - Giardini
 - Art. 10 - Aree ad uso agricolo e forestale
- IV. COMPETENZE PROCEDURALI
 - Art.11 - Pareri di competenza del Parco
 - Art.12 - Vigilanza e sanzioni
 - Art.13 - Procedure di rettifica, variante e revisione

ALLEGATI

- Tavole della viabilità (Brescia, Bovezzo, Collebeato, Cellatica, Rezzato e Rodengo Saiano)
- Tavole dei percorsi (Brescia, Bovezzo, Collebeato, Cellatica, Rezzato e Rodengo Saiano)
- Carta dei corpi idrici
- Carta delle praterie naturali e seminaturali
- Segnaletica di parco
- Classificazione dei tracciati di interesse agro-silvo-pastorale (estratto D.G.R.8/8/2003 n. 7/14016)

I. - PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione delle finalità della Convenzione che regola i rapporti tra i Comuni del Parco, è finalizzato alla gestione uniforme di alcuni aspetti territoriali del parco ed è organizzato in prescrizioni generali e prescrizioni d'ambito.

Il Regolamento disciplina la gestione e cura del territorio del Parco delle Colline ed in particolare la gestione di aree pubbliche e di uso pubblico, la manutenzione degli itinerari, il governo del bosco, l'impianto e gestione delle alberature, la manutenzione delle attrezzature esistenti e da realizzare, la conservazione dell'ambiente naturale e coltivato con particolare riguardo alle zone caratterizzate da maggiore diversità biologica, tutelando specie vegetali ed animali rare.

Il presente Regolamento è approvato dai Consigli Comunali di ciascun Comune aderente al Parco delle Colline.

Resta di esclusiva competenza comunale la pianificazione urbanistica.

II. - PRESCRIZIONI GENERALI

Le prescrizioni generali contenute nel presente titolo del regolamento valgono in tutto il territorio del Parco delle Colline di Brescia, indipendentemente dagli ambiti territoriali specifici, e riguardano i seguenti argomenti:

1. Sistemazioni idraulico agrarie
2. Muri di contenimento e sostegno
3. Recinzioni
4. Viabilità agro-silvo-pastorale e Percorsi
5. Vegetazione

Art. 1- Sistemazioni idraulico-agrarie

- 1.1 La sistemazione idraulico agraria del suolo costituisce un elemento determinante per il paesaggio collinare e non deve essere alterata se non nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. Sono particolare oggetto di salvaguardia i terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a secco. Tali muri non possono essere demoliti né sotterrati né sostituiti da altre tecniche di consolidamento o opere di sostegno diverse da quelle indicate nell'art. 2 del presente Regolamento.
- 1.2 Le modificazioni del profilo del terreno e delle pendenze sono ammesse per migliorare il convogliamento e la regimazione delle acque di pioggia, nel rispetto del diritto di terzi ai sensi del Codice Civile. Possono essere autorizzate variazioni dei profili con costruzione di muri o utilizzando altre forme di contenimento del terreno purchè venga garantito il corretto deflusso dell'acqua e che le strutture siano eseguite nel rispetto di quanto stabilito dai punti seguenti del presente articolo.
- 1.3 Nel caso di costruzione di nuovi terrazzamenti o di rampe o strade private, il sostegno dei terrapieni dovrà essere eseguito con muri in pietra (eseguiti come da articolo 2) dove le condizioni di pendenza e stabilità del suolo non consentano la creazione di scarpate inerbite.
- 1.4 E' consentito il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica o all'uso di materiali utili al consolidamento artificiale dei pendii, solo per sistemazioni a giropoggio con inerbimento delle scarpate e con piantagione di alberi e/o cespugli spontanei per la zona e solo nei contesti dove non è riscontrabile traccia di muri preesistenti in pietra.
- 1.5 Le opere di miglioramento fondiario o di conversione culturale con movimentazione di terra e/o che modifichino la conformazione preesistente del terreno e/o comportino l'eliminazione di elementi naturali storici o rilevanti, sono subordinate a parere consultivo della Direzione del Parco che i Comuni acquisiranno preventivamente al rilascio del titolo edilizio, nelle modalità di cui al titolo IV. Nella richiesta di titolo edilizio devono essere rappresentate le necessità dei movimenti terra finalizzati alla sistemazione idraulico agraria dei suoli con relazione sottoscritta da professionista abilitato. Non è ammessa comunque l'eliminazione di manufatti rurali o sentieri. Restano escluse dalla richiesta di parere le ordinarie pratiche agronomiche di lavorazione del suolo finalizzate alla conduzione agraria dei fondi. Sono fatte salve le competenze in caso di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e s.m.i..
- 1.6 Le sistemazioni idraulico-forestali di regimazione di torrenti e coli montani nel territorio del Parco devono essere realizzate prioritariamente con opere di ingegneria naturalistica.

Art. 2- Muri di contenimento e sostegno

- 2.1 I muri di contenimento e sostegno devono essere costruiti con pietre locali (medolo, corna, marne chiare), garantendo comunque il sufficiente drenaggio, seguendo una delle seguenti tecniche:
- Tecnica del muro a secco, utilizzando pietrame di dimensioni diverse con elementi allungati che fungono da spina inseriti nel terrapieno con idoneo drenaggio retrostante (vd. Figura 1).
 - Tecnica del muro non sigillato all'esterno costruito con la stessa modalità del muro a secco ma usando nel lato contro terra cementi per aggregare la parte lapidea (vd. Figura 1).
 - Tecnica del muro in calcestruzzo armato rivestito in pietrame irregolare con faccia a vista non sigillata e per uno spessore di rivestimento non inferiore a 45 cm (vd. Figura 2). E' ammessa la sigillatura con malta di calce naturale non a raso del paramento murario.
- 2.2 E' escluso l'utilizzo di pietre alloctone nella costruzione dei muri.
- 2.3 I muri dovranno avere un'altezza pari al minimo necessario a garantire la stabilità del versante.

Figura 1





Figura 2



Art. 3 - Recinzioni

- 3.1 In nessun caso potrà essere interrotta la continuità dei percorsi segnalati e numerati così come riportato nell'allegata cartografia (Carta della viabilità e dei percorsi e Carta dei sentieri). Le recinzioni all'interno del Parco devono rispettare la percorribilità di strade, sentieri e passaggi esistenti di uso pubblico ancorchè non indicati nelle mappe dei PGT. Non è ammessa la recinzione di aree salvo quanto previsto al punto 3.2 e 3.3.
- 3.2 Sono ammesse le recinzioni a tutela degli edifici destinati a residenza delle pertinenze catastali sino ad un massimo di 5.000 m². In questi casi, le tipologie di recinzioni ammesse sono: in legno (in pali di castagno), in rete metallica, siepi, muretti in pietra con altezza massima di 80 cm eventualmente sormontati da inferriate di altezza massima di 120 cm. E' consentita un'altezza massima di 2 m. La tipologia di recinzione e il suo tracciato devono essere scelti sulla base di un criterio di integrazione architettonica e paesaggistica con il contesto.
- 3.3 Nelle aree del Parco non sono consentite recinzioni di fondi o di parti di essi se non per esigenze agricole di allevamento di bestiame o di tutela delle coltivazioni, favorendo comunque il passaggio sui sentieri individuati e numerati così come descritti all'art. 4.4. (Nell'istanza di titolo edilizio le esigenze di recinzioni dovranno essere adeguatamente motivate e dimostrate mediante apposita relazione sottoscritta da professionista abilitato). Le tipologie di recinzione ammesse in questi casi sono:
- a) Staccionata in legno con indice di copertura visiva inferiore al 40% da qualsiasi punto di osservazione (altezza massima 1,5 m). Le assi devono essere sollevate dal piano naturale di campagna di almeno 20 cm;
 - b) N. 3 fili di ferro liscio su pali di legno (altezza massima 1,5 m). Il primo filo metallico deve essere sollevato dal piano naturale di campagna di almeno 20 cm;
 - c) rete metallica a maglia larga 15 cm (altezza massima di 1,5 m). Questa tipologia è ammessa esclusivamente in caso di necessità di tutela delle coltivazioni in atto.

Art. 4 - Viabilità' Agro-Silvo-Pastorale e Percorsi

- 4.1 Il Parco è accessibile attraverso la rete viaria e sentieristica esistente, censite come da allegata cartografia (Tavole della viabilità e Tavole dei percorsi) e classificate secondo le direttive della Regione Lombardia ai sensi della d.G.R. 7/14016 del 8 agosto 2003 (come da allegato). Pertanto sono da intendersi:
- strade agro-silvo-pastorali quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad un uso prevalentemente di tipo agro-silvo-pastorale non adibite a pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto a specifiche ordinanze o regolamenti comunali. Queste strade sono tracciati permanenti che hanno particolari caratteristiche costruttive e di transitabilità (larghezza, pendenza ecc.) con specifiche tipologie di opere d'arte, di ridotto impatto, e soggette a periodiche manutenzioni.

- Piste forestali ovvero infrastrutture temporanee a funzionalità limitata realizzate solo per specifici lavori forestali ed opere di difesa del suolo e non prevedono costruzione di opere d'arte.
 - Viabilità minore costituita dall'insieme dei tracciati distinti in mulattiere, sentieri e altri tracciati che per le loro caratteristiche tecniche sono a prevalente uso pedonale.
- 4.2 I comuni del Parco delle Colline che intendono regolamentare l'accesso alle strade agro-silvo-pastorali pubbliche o private di uso pubblico, dovranno adottare specifiche ordinanze nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- divieto al transito ordinario fatta salva l'accessibilità ai mezzi di servizio degli enti, ai mezzi dei proprietari dei fondi o ai mezzi necessari alle attività connesse alla conduzione dei fondi, per interventi di protezione civile e attività di spegnimento incendi;
 - deroghe alla transitabilità potranno essere rilasciate dai Comuni per attività stagionali o particolari.
- 4.3 Le varie tipologie realizzative prevedono strade asfaltate e/o cementate, strade bianche, strade con pavimentazioni lastricate con pietrame o acciottolati. In particolare per quanto attiene la realizzazione di nuovi tracciati o la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti si osservano le seguenti indicazioni:
- a) Le strade carrozzabili asfaltate e/o cementate possono essere attrezzate con parcheggi ed aree di sosta per gli automobilisti e per i fruitori del Parco. Tali parcheggi e aree di sosta dovranno essere realizzati in materiale drenante e non asfaltati né cementati.
 - b) Le strade e/o i sentieri lastricati con pietrame o acciottolati, dovranno essere mantenuti nella forma originaria e le manutenzioni dovranno essere fatte nel rispetto della tipologia esistente.
 - c) I percorsi di nuova costruzione, comprese le rampe di accesso alle proprietà private, nonché i percorsi esistenti soggetti a manutenzione, dovranno essere costruiti con tecniche compatibili con il contesto ambientale. Per la scelta della pavimentazione dovranno essere considerati i seguenti aspetti: la pendenza, la frequentazione, la lunghezza del tratto.
 - d) E' proibita la costruzione di nuove strade carrabili di accesso a fondi, case e pertinenze qualora vi sia già una viabilità esistente. Eventuali frazionamenti di proprietà già servita da un'accessibilità carraia, non potranno essere motivo di realizzazione di ulteriore viabilità di accesso al fine di preservare i tratti originari del territorio.
- 4.4 Le strade vicinali e la viabilità minore (mulattiere, sentieri e altri tracciati) riportati sulle Tavole dei percorsi (in allegato) ed individuati come "Sentieri e percorsi ufficiali aggiornati", nonché i passaggi di uso pubblico anche se non segnalati in mappa, non potranno essere preclusi al passaggio pedonale in quanto gli stessi, servendo alla fruibilità e all'accessibilità del Parco, hanno di fatto una forte vocazione all'uso pubblico generale.
- 4.5 Tutti i sentieri sono preclusi al passaggio di motocicli e ciclomotori come già previsto dalla L.R. n. 31/2008 art. 59. A tutela dei pedoni e dell'integrità dei

sentieri stessi, il Comune può precludere alcuni sentieri al transito di biciclette e cavalli adottando specifica ordinanza;

- 4.6 La segnaletica relativa alla regolamentazione d'uso della viabilità agro-silvo-pastorale, della rete sentieristica e dei percorsi del Parco deve rispettare i modelli e le tipologie adottati dal Parco (come da schemi in allegato)..
- 4.7 Tutti gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri, fatte salve le competenze di cui alla L.R. 31/2008, sono soggette a preventivo parere consultivo del Parco.

Art. 5 - Vegetazione

5.1 In tutto il territorio del Parco sono vietate:

- a) le introduzioni di conifere alloctone fuori areale tranne, in determinati e specifici contesti, il cipresso italiano (*Cupressus sempervirens*), e il Tasso (*Taxus baccata*) laddove già presenti;
- b) le introduzioni di piante arboree, arbustive o erbacee che non facciano parte della vegetazione spontanea presente all'interno di Parco;
- c) Le introduzioni di coltivazioni arboree non compatibili con gli aspetti paesaggistici ed agronomici del Parco;
- d) la diffusione di piante infestanti dei generi *Robinia*, *Ailanthus*, *Broussonetia* ed altre alloctone infestanti.

5.2 Le prescrizioni dell'articolo 5.1 non valgono:

- a) nelle aree definibili giardini o pertinenze ai sensi degli articoli 9.1 e 9.2 del presente regolamento;
- b) nel caso di attività di aziende florovivaistiche;
- c) all'interno di giardini e/o orti botanici, nonché di aree adibite dal comune competente a ricerca scientifica e/o conservazione di specie vegetali.

5.3 I filari devono essere mantenuti. L'estirpazione delle ceppaie o il taglio di alberi d'alto fusto inseriti in un sistema a filare devono essere autorizzati dal Comune. Nel caso il filare ricada in zona a vincolo paesaggistico è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Sono consentite senza alcuna autorizzazione le manutenzioni con ceduzioni e/o capitozzature e le operazioni di governo disetaneo secondo la normale conduzione agraria.

5.4 E' fatto divieto di abbattere castagni d'alto fusto aventi diametro superiore a 100 cm salvo per motivazioni fitosanitarie e di stabilità;

5.5 Tutti gli interventi sulla vegetazione, se non espressamente previsti dal presente punto 5, sono soggetti a preventivo parere consultivo del Parco.

III - PRESCRIZIONI D'AMBITO

Le prescrizioni al presente titolo riguardano ambiti ben precisi e valgono solo all'interno dell'ambito stesso oggetto dell'articolo.

6. Corsi d'acqua
7. Praterie naturali
8. Boschi
9. Giardini
10. Aree ad uso agricolo e forestale

Art. 6 - Corsi d'acqua

- 6.1 Nel Parco delle Colline sono presenti i corpi idrici indicati nella carta allegata.
- 6.2 Per le prescrizioni sui corpi idrici presenti nel Parco, si rimanda ai regolamenti di reticolo idrico dei comuni. Particolare attenzione va riservata agli obblighi dei proprietari frontisti relativamente alla manutenzione e pulizia delle sponde, ovvero alla rimozione di tronchi, ramaglie e materiale che potrebbe intralciare il normale deflusso idrico. Obblighi già previsti del Codice Civile art. 915 e 916.

Art. 7 - Praterie naturali

- 7.1 Sono definite praterie naturali le superfici collinari ricoperte di vegetazione erbacea spontanea (come indicati nella carta allegata). Sono prati aridi le praterie seminaturali su versanti esposti a sud e su affioramenti rocciosi. Praterie seminaturali e prati aridi sono solitamente comprese in grandi aree boscate e si caratterizzano per la limitata presenza di cespugli e piccoli arbusti. Le praterie seminaturali e i prati aridi presenti nel Parco delle Colline sono mappati nella carta allegata e per la loro peculiarità e rarità vanno conservati e protetti, pertanto:
- sono consentiti e consigliati interventi di contenimento del bosco e della crescita spontanea di alberi (in particolar modo robinia e specie infestanti) e rovo anche sfruttando il pascolamento controllato nel rispetto delle Norme Forestali Regionali. In particolare nei prati aridi è ammesso il pascolo ma è vietata la mandatura;
 - non sono ammessi movimenti di terreno;
 - non sono ammessi nuovi percorsi e piste, nemmeno occasionali, per moto cross, ciclo cross, competizioni motociclistiche, ciclocross o down hill e manifestazioni equestri e tutte le altre attività che possano recare danno all'integrità della cotica erbosa.

Art.8 - Boschi

- 8.1 Le aree boscate ricoprono la maggior parte della superficie del Parco e rivestono dal punto di vista paesaggistico un'importanza sostanziale. L'abbandono della coltivazione e del governo del bosco ha generato effetti diversi:
- a) degrado delle condizioni fitosanitarie di essenze boschive di pregio, come il castagno, e un generale peggioramento qualitativo dei boschi;
 - b) espansione delle superfici boscate;
 - c) copertura con specie boschive di aree di pregio un tempo coltivate o pascolate.
- Obiettivi del Parco sono il mantenimento e la difesa di aree boscate di pregio caratterizzanti per tradizione il paesaggio delle colline Bresciane e il contenimento dell'espansione delle superfici boscate, quando questa avvenga a discapito di aree prative di valore paesaggistico e ambientale.
- 8.2 Le azioni di governo del bosco e di miglioramento boschivo dovranno rifarsi ai seguenti principi:

- a) Favorire il miglioramento generale dei boschi attraverso il controllo delle specie infestanti come robinia, ailanto, brussonezia e altre che per la forte aggressività e rapidità di crescita tendono a sostituirsi completamente alle specie boschive preesistenti, con grave danno ambientale e perdita dei caratteri tipici del bosco autoctono e della biodiversità;
- b) Inoltre, con particolare riferimento ai castagneti:
 - favorire la lotta alla Cryphonectria parasitica, agente patogeno del cancro del castagno, attraverso idonee operazioni di governo del bosco quali sfoltimenti, ceduzioni, asportazione di legname morto o schiantato.
 - favorire l'impianto di nuovi castagneti, con introduzione di piante sane e di varietà di castagno il più possibile resistenti al cancro.

Art. 9 - Giardini

- 9.1 Sono definiti giardini tutti gli spazi esterni agli edifici, necessari e funzionali all'uso degli stessi, allestiti con modalità di abbellimento e decorazione. L'ideazione di giardini e pertinenze nel territorio del Parco deve rispondere a criteri di rispetto degli elementi significativi del paesaggio circostante e di integrazione armoniosa con essi.
- 9.2 Per gli interventi che comportano alterazione del profilo morfologico del suolo o della composizione vegetale ove questa costituisca elemento strutturale del giardino i Comuni chiedono un. parere consultivo alla Direzione del Parco preventivamente al rilascio del titolo edilizio. Nella richiesta di titolo edilizio devono essere rappresentate le necessità di modifica del profilo del suolo o della composizione vegetale con relazione sottoscritta da professionista abilitato. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata:
 - relazione tecnica sottoscritta da un professionista regolarmente abilitato;
 - tavola tecnica di progetto in cui vengono evidenziate le variazioni;
 - documentazione fotografica che mette in evidenza le percezioni esterne del sito.
- 9.3 Le piante che delimitano il giardino, le siepi che mascherano la recinzione o che costituiscono il confine della pertinenza e sono visibili dall'esterno devono essere scelte con criterio di compatibilità con il paesaggio circostante e andrà data preferenza a specie che già crescono spontaneamente nel territorio del Parco.
- 9.4 Le coperture del suolo con pavimentazioni e/o manufatti che ne riducano la permeabilità sono consentite solo in luogo e modo da non creare problemi di sgrondo idrico e di regimazione delle acque di pioggia e per accertate esigenze abitative.
- 9.5 In caso di attuazione di previsioni urbanistiche dei PGT a confine con aree ad uso agricolo, forestale o naturale, le stesse dovranno essere schermate da idonee fasce di mitigazione e soggette a parere del Parco.
- 9.6 Nel caso di giardini storici, aventi cioè più di 70 anni d'età, è ammessa deroga del punto 9.3, purchè le nuove piante introdotte, siano esse arboree, arbustive o

erbacee, vengano scelte secondo criteri di riqualificazione e recupero dello stile originario del giardino stesso

Art. 10 - Aree ad uso agricolo e forestale

- 10.1 In caso di richiesta di edificazione o ampliamento dei volumi esistenti da parte di un imprenditore agricolo professionale o legale rappresentante di un'impresa agricola che riguardi un'area ad uso agricolo o forestale interna al Parco delle Colline, il richiedente deve fornire relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, sulla effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola. La relazione dovrà contenere un piano aziendale che dimostri le necessità edificatorie connesse alle esigenze produttive dell'azienda e in coerenza con le finalità del Parco delle Colline. Gli adeguamenti igienico sanitari imposti dalla normativa non necessitano di relazione tecnica.
- 10.2 Il Parco favorisce la transumanza delle greggi ed il pascolamento controllato al fine del mantenimento degli habitat agricoli e forestali.

IV - COMPETENZE PROCEDURALI

Art. 11 - Pareri di competenza del Parco

11.1 La direzione del Parco, su specifica istanza dei Comuni aderenti al Parco delle Colline e nelle fattispecie previste agli articoli:

- 1: sistemazioni idraulico-agrarie;
- 4: viabilità agro-silvo-pastorale e percorsi;
- 5: vegetazione;
- 9: giardini;
- 10: aree ad uso agricolo e forestale

rilascerà apposito parere tecnico consultivo ai Comuni entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. L'istanza dovrà essere accompagnata da una relazione redatta da professionista abilitato che evidenzii le motivazioni della richiesta.

Nelle “*zone di interesse archeologico*” ricomprese nel Parco, così come individuate dai PGT dei Comuni aderenti, i progetti comportanti movimenti terra e scavi dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza archeologica per espressione del parere di competenza.

Art. 12 - Vigilanza e sanzioni.

12.1 La vigilanza per il rispetto del presente regolamento è affidata alla Polizia locale dei Comuni. I Comuni del Parco potranno avvalersi anche del supporto del Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), previste dalla l.r. 9/2005 “Disciplina del Servizio di Vigilanza Ecologica”, anche attraverso accordi tra singoli Comuni e G.E.V..

12.2 Ciascun Comune in caso di infrazioni al presente regolamento o delle ordinanze attuative potrà applicare le sanzioni previste dall'art. 7 bis della L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata. E obbligatorio il ripristino dello stato dei luoghi, qualora gli interventi realizzati non siano conformi al presente Regolamento.

Art. 13 - Procedure di rettifica, variante e revisione

13.1 Sono oggetto di rettifica, da adottarsi con la sola deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, la correzione di meri errori materiali o la rettifica degli allegati al presente Regolamento.

13.2 Sono oggetto di variante, da adottarsi con deliberazione dei singoli Consigli comunali, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, tutte le altre modifiche inerenti il testo del Regolamento.

13.3 Ad ogni rinnovo della convenzione è facoltà dell'Assemblea dei sindaci, revisionare il presente Regolamento.